SCHEDE A CURA DI **Arturo Bianco**

CHE COSA PUÒ FARE L'ENTE PUBBLICO

Per avviare la stabilizzazione dei lavoratori precari le Pa devono prevedere il ricorso a questo istituto nella programmazione delle assunzioni per il triennio 2016/2018: l'adozione di questo documento è il presupposto indispensabile per effettuare qualunque assunzione.
La decisione di dare corso alle stabilizzazioni non costituisce un obbligo per le Pa, ma una possibilità che le stesse possono usare discrezionalmente, per cui questa volontà deve essere esplicitata nella programmazione del fabbisogno.
Occorre inoltre indicare le modalità con cui si garantisce il finanziamento. In primo luogo, si possono utilizzare le capacità assunzionali ordinarie, cioè la quantità di risorse che sulla base delle previsioni legislative sono destinabili alle assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, in aggiunta o sostituzione, possono finanziare le stabilizzazioni diminuendo la propria spesa per le assunzioni flessibili di una quota non superiore alla relativa spesa sostenuta nel triennio 2015/2017. Occorre che le singole amministrazioni facciano attestare dai propri revisori dei conti il rispetto di questi vincoli e il non aumento della spesa complessiva che l'ente sostiene per il personale.

CHE COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

La presentazione di una domanda alla propria amministrazione non costituisce per la legge Madia un presupposto vincolante per la stabilizzazione, ma sicuramente in questo modo si stimolano gli enti a formalizzare una scelta.
Possono presentare tale istanza e comunque aspirare alla stabilizzazione, coloro che hanno maturato tra l'anno 2010 e il 2017 almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente in cui si presta servizio. Tranne che per specifiche figure professionali dei comparti della sanità e della ricerca, nonché per le attività svolte presso enti interessati da processi di riordino , non si possono sommare le anzianità maturate presso più amministrazioni. Invece, possono essere stabilizzati direttamente coloro che hanno superato un concorso presso un ente diverso, ad esempio chi è stato assunto a tempo determinato scorrendo graduatorie a tempo indeterminato di altri enti. Non possono essere stabilizzati, invece, i dirigenti, i responsabili assunti ex articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e gli addetti agli uffici di staff degli organi politici, a qualunque titolo o con qualunque procedura siano stati assunti.

LE REGOLE PER I CONTRATTI CO.CO.CO.

Anche i collaboratori coordinati e continuativi possono essere stabilizzati dalle Pa. La condizione essenziale è che abbiano maturato tre anni di anzianità presso lo stesso ente (tranne che per gli enti del servizio sanitario e della ricerca) nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017 e che questa attività si sia svolta in parte dopo il 28 agosto 2015, cioè dopo l'entrata in vigore della legge 124/2015, che ricordiamo essere la norma delega sulla cui base sono state riproposte ed ampliate le possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari. Questa possibilità non può in alcun modo essere estesa a coloro che hanno avuto con una pubblica amministrazione altri rapporti di lavoro autonomo, quali le collaborazioni occasionali e gli incarichi professionali o con partita Iva.
I cococo, come anche i dipendenti a tempo determinato che non sono stati assunti con un concorso, possono essere stabilizzati attraverso un concorso e in nessun caso direttamente.
Se le amministrazioni utilizzano come finanziamento le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, devono riservare almeno la metà ad assunzioni tramite concorsi o comunque di soggetti esterni.

I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

I lavoratori socialmente utili possono essere stabilizzati e, nel frattempo, godere di una proroga. Questa previsione interessa soprattutto le regioni dell'Italia meridionale e, in particolare, la Sicilia, una regione in cui la somma di questi lavoratori e dei precari dipendenti a tempo determinato fa una parte preponderante della platea degli stabilizzabili a livello nazionale.
Nell'Isola le possibilità aperte dal Dlgs 75/2017 si sommano a quelle, per molti aspetti anticipatorie, aperte da una legge regionale entrata in vigore alla fine dello scorso anno, la 27/2016, e finora non utilizzata perché subordinata alla definizione della sorte dei dipendenti delle province siciliane.
I comuni potranno entro il 2020 e non più entro il 2018 assumere a tempo indeterminato gli Lsu (lavoratori socialmente utili) e anche la figura analoga dei Lpu (lavoratori di pubblica utilità).
A tal fine potranno utilizzare, oltre alle proprie capacità assunzionali e alle somme spese per le assunzioni flessibili, anche le risorse trasferite dalle regioni e dallo Stato per il pagamento dei compensi a questi lavoratori.
Nelle more della realizzazione di questo percorso le amministrazioni locali possono prorogare questi rapporti per tutto l'anno 2018.